

Le principali novità

Alcune delle principali novità sono di seguito riportate:

Abitazione principale

Reintroduzione dell'obbligo di versamento dell'imposta dovuta per l'abitazione principale che viene limitata ad una sola unità catastale ove il soggetto passivo e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale (devono sussistere entrambi e divengono elementi tassativi per l'attribuzione della natura di abitazione principale dell'alloggio).

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Assegnazione casa coniugale

Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Detrazione per abitazione principale:

Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detrae una somma complessiva (detrazione) di €. 200,00. La detrazione può essere maggiorata di €.50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino al compimento del 26° anno d'età) a patto che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base di €. 200,00 non può superare l'importo massimo di €. 400,00.

Pertinenze delle abitazioni

Limitazione al numero ed alla tipologia delle pertinenze all'abitazione principale (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

Base Imponibile

Vengono ridefiniti i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali dei fabbricati (che vanno rivalutate del 5%) ed ai redditi dominicali dei terreni agricoli (che vanno rivalutati del 25%) per la determinazione della base imponibile.

Fabbricati Rurali

Assoggettamento all'imposta dei fabbricati rurali come definiti dall'articolo 9, commi 3, 3-bis e 3-ter, Decreto Legge n° 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n° 133/1994 con esclusione di quelli ubicati in territorio montano (come da elenchi ISTAT).- **Il Comune di Monteciccardo NON rientra tra i comuni per i quali l'imposta non è dovuta.**

Modalità di versamento

Obbligo di versamento dell'imposta con modello F24.

In alternativa dal 01 dicembre 2012 è possibile versare anche mediante apposito bollettino postale.

Quota per lo Stato

Quota d'imposta a favore dello Stato calcolata con aliquota dello 0,38 per cento per tutti gli immobili ad esclusione di:

- ✚ Abitazioni principali e relative pertinenze;
- ✚ Abitazioni e pertinenze possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- ✚ abitazioni e pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari (ERAP) regolarmente assegnate;
- ✚ Immobili rurali strumentali all'agricoltura.

Fabbricati inagibili e storici

Riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati di interesse storico ed artistico e per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Terreni "incolti"

Vengono assoggettati ad imposta anche quelli non coltivati, in precedenza esenti, (cd. terreni incolti ed orticelli).

Dichiarazioni

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.